

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione nel caso 185/2005/ELB - Discriminazione sulla base dell'età riguardante interpreti indipendenti

Decisione

Caso 185/2005/ELB - Aperto(a) il 16/02/2005 - Raccomandazione su 31/03/2008 - Relazione speciale del 16/02/2005 - Decisione del 04/12/2008

Sintesi della decisione sulla denuncia 185/2005/ELB contro la Commissione europea

Gli interpreti di conferenza ausiliari ("ACI") sono interpreti indipendenti assunti per singole conferenze e riunioni. Ciascun lavoro specifico è di breve durata, in genere di non più di qualche giorno. Nel 2000 la Commissione europea e il Parlamento europeo avevano smesso di assumere interpreti "ACI" di età superiore ai 65 anni. Il denunciante, che aveva lavorato per queste istituzioni per oltre 35 anni come interprete "ACI", aveva compiuto 65 anni nel 2004. Da allora, non aveva più ricevuto offerte di lavoro da parte di dette istituzioni. Il denunciante aveva quindi presentato al Mediatore due denunce, una contro la Commissione europea e una contro il Parlamento europeo, in cui sosteneva di essere stato discriminato per motivi di età da entrambe le istituzioni. Nel secondo caso contro il Parlamento (caso 186/2005/ELB), archiviato il 19 novembre 2008, il Parlamento aveva accolto il progetto di raccomandazione del Mediatore, il quale pertanto non vi aveva rilevato gli estremi di una cattiva amministrazione.

Nel caso contro la Commissione, il Mediatore era del parere che la Commissione non avesse adeguatamente giustificato il diverso trattamento applicato agli interpreti "ACI" di età superiore ai 65 anni. La Commissione aveva tuttavia respinto sia la proposta di conciliazione amichevole sia il progetto di raccomandazione che il Mediatore aveva formulato nel tentativo di addivenire a una soluzione.

Poiché il presente caso solleva un'importante questione di principio, il Mediatore ha presentato al Parlamento una relazione speciale.



Nella relazione speciale il Mediatore fa notare di aver già raccomandato alla Commissione di rivedere l'attuale politica di divieto di assunzione di interpreti "ACI" di età superiore ai 65 anni. Aveva peraltro raccomandato alla Commissione di offrire un risarcimento al denunciante.

L'articolo 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta la discriminazione fondata sull'età. Il Mediatore ammette che una diversità di trattamento possa essere giustificata, in circostanze eccezionali, per raggiungere "scopi legittimi". Nel caso di specie, il Mediatore non ha escluso la possibilità che lo scopo dichiarato della Commissione, ossia l'assunzione e la formazione di nuovi interpreti, possa costituire uno "scopo legittimo". Tuttavia, egli dubita che un *divieto totale* sull'assunzione di interpreti "ACI" di età superiore ai 65 anni sia appropriato e necessario a tal fine.

Nella sua relazione speciale il Mediatore sollecita il Parlamento a sostenere la raccomandazione destinata alla Commissione.

IL CONTESTO DELLA DENUNCIA

1. Il denunciante ha lavorato per le istituzioni europee per oltre 35 anni come interprete di conferenza ausiliario freelance ("ACI"), traducendo in francese da olandese, inglese, tedesco, italiano e spagnolo. Gli interpreti freelance sono assunti per conferenze e riunioni specifiche. Il periodo di ciascun incarico specifico è breve, della durata normalmente non superiore a pochi giorni.
2. Il 13 luglio 1999 l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha stabilito le norme relative all'assunzione di ACI (in prosieguo: il "regolamento del 1999"). Il 28 luglio 1999 la Commissione e il Parlamento hanno firmato una convenzione sulle condizioni di lavoro e sulle condizioni finanziarie degli ACI (in prosieguo: la "convenzione del 1999"). Successivamente, il regolamento n. 628/2000 del Consiglio (1) prevedeva l'assunzione di ACI come "*agenti ausiliari*".
3. In questo contesto, la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno deciso di interrompere l'assunzione di ACI di età superiore ai 65 anni. Esse hanno basato le rispettive decisioni sull'articolo 74 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (in prosieguo: il "RAA") (2). Successivamente, alcuni ACI (3) hanno avviato un procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale di primo grado contro la Commissione e il Parlamento (cause riunite T-153/01 e T-323/01 (4), causa T-275/01 (5) e causa T-276/01 (6)), chiedendo l'annullamento delle lettere delle istituzioni in cui si affermava che non potevano più assumere ACI di età superiore ai 65 anni.
4. Il Tribunale ha constatato che, a seguito di tali lettere, le istituzioni si erano rifiutate di assumere i ricorrenti a causa della loro età e che tali decisioni non erano legittime. Il Tribunale ha altresì dichiarato che le istituzioni avevano erroneamente ritenuto che l'articolo 74, paragrafo



1, del RAA si applicasse alle ricorrenti.

5. Il 27 agosto 2004 la Commissione ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia (causa C-373/2004 P (7)) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-153/01 e T-323/01.

OGGETTO DELL'INDAGINE

6. Il denunciante ha dichiarato che, anche dopo la sentenza del Tribunale di primo grado, la Commissione ha rifiutato di assumerlo come ACI. In tale contesto, egli ha affermato che la Commissione non ha rispettato l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali (8) e l'articolo 5, paragrafo 3, del codice europeo di buona condotta amministrativa (9) , entrambi i quali vietano, *tra l'altro* , la discriminazione in base all'età.

7. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe porre fine alla discriminazione cui è stato sottoposto da quando ha raggiunto l'età di 65 anni. Egli ha inoltre chiesto alla Commissione un risarcimento di 14 619 EUR (10 932 EUR corrispondenti al mancato guadagno e 3 687 EUR corrispondenti ai contributi alla "Caisse de *prévoyance des interprètes de conférence*") e ha valutato il danno morale subito a 20 000 EUR.

8. Inoltre, egli ha sostenuto che la Commissione non ha rispettato l'articolo 19 del codice europeo di buona condotta amministrativa, che riguarda la necessità per le istituzioni di fornire informazioni sulle possibilità di ricorso.

L'INCHIESTA

9. Il denunciante ha presentato la sua denuncia il 16 gennaio 2005. L'8 giugno 2005 la Commissione ha inviato il suo parere, che è stato trasmesso al denunciante per le sue osservazioni. Il 13 luglio 2005 il denunciante ha trasmesso le sue osservazioni.

10. Il 13 dicembre 2005 il Mediatore ha chiesto ulteriori informazioni alla Commissione. Il 20 marzo 2006 la Commissione ha risposto alla sua richiesta. Il 2 aprile 2006 e il 19 maggio 2006 il denunciante ha trasmesso le sue osservazioni.

11. Il 1° dicembre 2006 il Mediatore ha scritto al presidente della Commissione chiedendo una soluzione amichevole alla denuncia. La Commissione ha inviato la sua risposta il 16 marzo 2007 e il denunciante ha inviato le sue osservazioni il 25 maggio 2007.

12. Il 31 marzo 2008 il Mediatore ha inviato alla Commissione un progetto di raccomandazione. Il 26 giugno 2008 la Commissione ha trasmesso un parere circostanziato in merito al progetto di raccomandazione. Il denunciante ha formulato le sue osservazioni sul parere della Commissione il 31 luglio 2008.



ANALISI E CONCLUSIONI DEL MEDIATORE

A. Presunzione di una politica generale di discriminazione nei confronti degli ACI di età superiore ai 65 anni e relativa rivendicazione

13. Il Mediatore ritiene che il caso in esame sollevi un'importante questione di principio. Egli ritiene che la Commissione violi il principio di non discriminazione in base all'età imponendo un divieto assoluto di assunzione di interpreti ausiliari freelance di conferenza di età superiore ai 65 anni. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione, la cui importanza giustifica la presentazione di una relazione speciale al Parlamento. L'analisi del Mediatore in merito a tale affermazione è presentata nella relazione speciale presentata al Parlamento, allegata alla presente decisione. Lo statuto del Mediatore prevede che la presentazione di una relazione al Parlamento europeo costituisca la fase finale di un'indagine da parte del Mediatore.

B. Asunta di inosservanza dell'articolo 19 del Codice europeo di buona condotta amministrativa presentata al Mediatore

14. Il denunciante ha affermato che il Mediatore dovrebbe esaminare se, nel decidere di non assumerlo, la Commissione abbia rispettato l'articolo 19 del codice europeo di buona condotta amministrativa, che stabilisce quanto segue:

" Una decisione dell'istituzione che possa ledere i diritti o gli interessi di una persona privata contiene un'indicazione delle possibilità di ricorso disponibili per impugnare la decisione. Essa indica in particolare la natura dei mezzi di ricorso, gli organi dinanzi ai quali possono essere esercitati, nonché i termini per esercitarli.

Le decisioni si riferiscono in particolare alla possibilità di procedimenti giudiziari e di denunce al mediatore alle condizioni specificate, rispettivamente, agli articoli 230 e 195 del trattato che istituisce la Comunità europea.

15. Nel suo parere del 10 marzo 2006, la Commissione ha sottolineato che il codice europeo di buona condotta amministrativa non era giuridicamente vincolante per esso. Tuttavia, l'articolo 3 del proprio codice era vincolante e disponeva quanto segue: *" nel caso in cui il diritto comunitario lo preveda, le misure notificate ad una parte interessata dovrebbero indicare chiaramente che un ricorso è possibile e descrivere come presentarlo "*. Nel caso di specie, la Commissione non ha preso alcuna decisione nei confronti del denunciante. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che il suddetto articolo non fosse applicabile.

16. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ammesso che non è stata presa alcuna decisione e ha ricordato che si trattava di uno dei problemi incontrati dai ricorrenti nel corso del procedimento giudiziario.

Valutazione del Mediatore



17. Dato che il denunciante ha ammesso che non è stata presa alcuna decisione, il Mediatore ritiene che non vi sia cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.

C. Conclusioni

Il Mediatore fa riferimento alla sua relazione speciale per quanto riguarda l'asserzione di una politica generale di discriminazione. Egli non ravvisa alcuna cattiva amministrazione per quanto riguarda l'asserita inosservanza dell'articolo 19 del codice di buona condotta amministrativa.

Il denunciante e la Commissione europea saranno informati di tale decisione.

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fatto a Strasburgo il 4 dicembre 2008

(1) Regolamento del Consiglio 20 marzo 2000, n. 628, che modifica il regolamento n. 259/68 che stabilisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU 2000, L 76, pag. 1). L'articolo 1 del presente regolamento così recita:

" (...) (2) Tutti gli interpreti di conferenza dovrebbero pertanto essere assunti come agenti ausiliari di cui al titolo III del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (...)

All'articolo 78 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è aggiunto il seguente paragrafo:

Le stesse condizioni di assunzione e di retribuzione applicate agli interpreti di conferenza assunti dal Parlamento europeo si applicano agli agenti ausiliari assunti dalla Commissione in qualità di interpreti di conferenza a nome delle istituzioni e degli organi comunitari.

(2) L'articolo 74 del RAA (nella versione applicabile all'epoca) disponeva quanto segue: *" Salvo la cessazione del decesso, l'impiego di agenti ausiliari cessa: 1. se il contratto è per un periodo determinato: (...) (B) alla fine del mese in cui il servo raggiunge l'età di 65 anni (...)* "

(3) Il denunciante non era parte di questo procedimento giudiziario.

(4) Cause riunite T-153/01 e T-323/01, *Alvarez Moreno/Commissione* (Racc. PI pagg. I-A-161 e II-719).

(5) Causa T-275/01, *Alvarez Moreno/Parlamento* (Racc. PI pagg. I-A-171 e II-765).

(6) Causa T-276/01 *Garroni/Parlamento* (Racc. PI pagg. I-A-177 e II-795).



(7) Causa C-373/04 P, *Commissione/Alvarez Moreno* , Racc. 2006, pag. I-1.

(8) L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali stabilisce che: "*È vietata qualsiasi discriminazione basata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.*"

(9) L'articolo 5, paragrafo 3, del codice europeo di buona condotta amministrativa stabilisce quanto segue: "*Il funzionario evita in particolare qualsiasi discriminazione ingiustificata tra i cittadini basata sulla nazionalità, il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, i beni, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.*"